

# AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE EDILIZIA LA SPEZIA

## REGOLAMENTO per il FUNZIONAMENTO dell' ORGANISMO di VIGILANZA

### **ART. 1 – Scopo ed ambito di applicazione**

L'Azienda con Decreto dell' Amministratore Unico n. 28 del 24/2/2015 ha adottato il proprio Modello Organizzativo ( di seguito Modello ) ai sensi del D.lgs n. 231/2001 .

Con il medesimo provvedimento è stato istituito in base alle previsioni del citato Decreto legislativo l'Organismo di Vigilanza ( di seguito OdV ) con funzioni di vigilanza e controllo in ordine all'adeguatezza , al funzionamento , all'efficacia ed all'osservanza del Modello , nonché di cura ed aggiornamento dello stesso.

Nello svolgimento delle sue funzioni l'OdV impronta la propria attività ai principi di oggettività e indipendenza a garanzia dei quali l'OdV risponde direttamente all'Amministratore Unico

Il presente regolamento è comunicato all'Amministratore Unico e dallo stesso approvato.

### **ART. 2 – Composizione dell'Organismo**

L' Organismo è collegiale e composto da tre membri, tra i quali elegge il proprio Presidente.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Amministratore Unico di A.R.T.E. La Spezia e resta in carica per la durata indicata all'atto della nomina, che potrà essere eventualmente rinnovata per la medesima durata.

All'Organismo di Vigilanza si applicheranno le norme del codice civile in tema di mandato.

Il componente dell'Organismo cessa il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca.

In particolare, può essere revocato:

- in caso di inadempienze reiterate ai compiti ad esso assegnati, o inattività ingiustificata;
- in caso di intervenuta irrogazione, nei confronti di A.R.T.E. La Spezia, di sanzione interdittiva, a causa della sua inattività ingiustificata;
- quando siano riscontrate violazioni del Modello organizzativo da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello, al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora intervenga, dopo la nomina, una qualsiasi causa di ineleggibilità

La revoca è deliberata dall'Amministratore Unico , con le medesime modalità previste per la nomina.

In caso di rinuncia , revoca , morte , decadenza del Presidente , subentra il più anziano dei membri , il quale rimane in carica fino alla data in cui l' Amministratore Unico abbia reintegrato l'Organismo , che procederà alla nomina del nuovo Presidente.

I componenti dell'Organismo devono svolgere l'incarico con obiettività , integrità e indipendenza . Il venir meno del requisito dell'indipendenza di un componente non comporta il venir meno dell'indipendenza dell'Organismo , ove tale difetto non sia eliminato , il componente dell'Organismo deve essere sostituito.

E' obbligo del Presidente o del membro più anziano comunicare tempestivamente all'Amministratore Unico l'atto dell'Organismo che individua l'esistenza di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un componente dello stesso.

### **ART. 3 – Presidente dell'OdV**

Il Presidente dell'Organismo ha i seguenti compiti :

- convoca e presiede le riunioni dell'OdV
- rappresenta l'OdV con facoltà di delegare altro componente
- invita alle riunioni dell'OdV i Dirigenti e i responsabili delle unità dell'Azienda e , a fini consultivi , i consulenti esterni
- cura i rapporti con l'Amministratore Unico
- conserva il libro – verbali dell'OdV e la documentazione inerente l'attività svolta , garantendone l'accessibilità agli altri componenti dell'Organismo .

Nello svolgimento delle sue attività , il Presidente è coadiuvato dalla Segreteria , che redige i verbali delle sedute e cura la documentazione dell'Organismo , le convocazioni e gli inviti suindicati.

### **ART.4 - Riunioni**

L'Organismo si riunisce almeno una volta ogni trimestre , mediante avviso di convocazione inviato su iniziativa del Presidente di norma almeno 5 ( cinque ) giorni prima della riunione , anche a mezzo fax o posta elettronica.

L'avviso contiene l'indicazione del luogo , della data e dell'ora della riunione nonché le materie da trattare

Copia dell'avviso è inviata all'Amministratore Unico.

Sia il Presidente che i membri dell'Organismo possono richiedere ulteriori incontri ogniqualvolta risulti necessario per l'effettivo svolgimento dei compiti dell'Organismo.

Nell'ipotesi di mancata tempestiva convocazione da parte del Presidente la stessa può essere effettuata da uno dei membri dell'OdV , secondo le regole suindicate .

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni , alle quali possono partecipare l'Amministratore Unico , i Dirigenti e i Responsabili di settore , su invito del Presidente stesso.

In caso di urgenza motivata il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno , anche su richiesta di altri partecipanti alla riunione.

Le riunioni sono valide in presenza della maggioranza dei membri e sono presiedute dal Presidente . Si intende validamente costituita la riunione alla quale , pur in assenza di formale convocazione partecipino tutti i membri dell'Organismo.

Le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti , ciascuno dei quali ha diritto ad un voto , in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il componente dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale il proprio dissenso.

I soggetti esterni all'Organismo , qualora invitati alla riunione , esprimono su richiesta dell'Organismo stesso parere esclusivamente consultivo.

E' fatto obbligo a ciascun componente dell'OdV di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della delibera . In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione , la delibera si ritiene non validamente adottata qualora , senza il voto del membro dell'Organismo che avrebbe dovuto astenersi dalla votazione , non si sarebbe raggiunta la maggioranza necessaria .

Un funzionario dell'Azienda svolge il ruolo di segretario dell'Organismo e redige i verbali delle riunioni.

I verbali sono firmati dal Presidente o in sua assenza dal membro più anziano e dal segretario e vengono trasmessi ai componenti dell'OdV ed all'Amministratore Unico.

La riunione dell'Organismo è di norma preceduta da una riunione tecnica preparatoria convocata dal Presidente alla quale possono partecipare anche membri non permanenti dell'OdV ed essere invitati , qualora necessario , soggetti esterni.

#### **ART. 5 – Audizioni**

Ogniqualevolta lo ritenga opportuno , l'Organismo può richiedere l'audizione dei destinatari del Modello e/o di ogni altro soggetto , al fine di avere chiarimenti o approfondimenti in merito a determinate questioni , ovvero su segnalazioni riguardanti il Modello o i rischi vigilati , pervenute all'Organismo.

#### **ART. 6 – Verbali**

Una sintesi delle decisioni assunte dall'Organismo viene preparata dalla Segreteria e consegnata all'Amministratore Unico. Il verbale della riunione precedente viene trasmesso ai componenti dell' OdV e agli altri eventuali partecipanti , di norma prima della riunione successiva .

All'inizio di ciascuna riunione il Presidente sottopone all'approvazione dell'Organismo il verbale della riunione precedente.

I verbali delle riunioni , oltre a far constare la presenza dei partecipanti , debbono riportare in forma sintetica anche le posizioni espresse dai soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

I verbali sono trascritti nell'apposito libro dell'OdV.

## **ART. 7 – Compiti dell’OdV**

All’Organismo di Vigilanza di A.R.T.E. La Spezia sono affidati i compiti di :

- vigilare sull’osservanza delle prescrizioni del Modello e dei documenti ad esso ricollegabili da parte dei Destinatari, assumendo ogni necessaria iniziativa
- verificare la reale efficacia ed effettiva capacità delle prescrizioni del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto 231/2001
- accertare l’opportunità di implementazione ed aggiornamento delle procedure di controllo interno in linea con quanto disposto dal Modello.
- segnalare all’Amministratore Unico le eventuali carenze del Modello e le proposte di ogni modifica o miglioramento;
- segnalare all’Amministratore Unico , per gli opportuni provvedimenti , le violazioni accertate del Modello che possono comportare l’insorgere di responsabilità in capo all’Azienda.

A tal fine l’OdV deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili , senza restrizioni e senza la necessità di alcun consenso preventivo.

Le direttive e le indicazioni espresse dall’Organismo di Vigilanza, per le aree di propria competenza, dovranno sempre essere tenute in debita considerazione da parte degli organi aziendali nell’espletamento delle proprie funzioni, in ordine alle questioni contemplate dal presente Modello.

L’Organismo riferisce in merito all’attuazione del Modello e all’emersione di eventuali criticità all’Amministratore Unico.

A tal fine l’Organismo predispone con cadenza semestrale un rapporto scritto relativo all’attività svolta , indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l’esito degli stessi .

L’Organismo predispone inoltre per l’Amministratore Unico tempestivamente una segnalazione relativa al manifestarsi di situazioni gravi e straordinarie quali ipotesi di violazioni dei principi di attuazione del Modello , di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti che attengono all’attuazione del Modello e in caso di carenze del Modello adottato.

L’Organismo assicura inoltre costanti flussi informativi verso l’Amministratore Unico ed in particolare :

- presenta il programma annuale delle verifiche ai sensi del Dlgs. 231/2001 al fine dell’approvazione ed il piano di spesa per l’anno successivo
- presenta la relazione annuale sull’attività svolta e sulla gestione delle risorse finanziarie assegnate
- riferisce in merito alle eventuali variazioni non strutturali apportate al Modello così come da deleghe ricevute
- propone eventuali modifiche di carattere strutturale al Modello da sottoporre ad approvazione
- presenta una relazione sulle segnalazioni ricevute nel corso dell’esercizio , indicando il numero delle segnalazioni , le strutture coinvolte e la sintesi degli esiti
- riferisce in caso di segnalazioni di violazioni accertate
- riporta i provvedimenti disciplinari adottati dall’Azienda

Ogni informazione , segnalazione , report è conservata dall’Organismo in un apposito archivio ( informatico e cartaceo ) . L’accesso all’archivio è consentito oltre che all’Organismo di Vigilanza esclusivamente

all'Amministratore Unico.

### **ART. 8 – Risorse finanziarie**

L'Organismo utilizza le risorse finanziarie necessarie per il suo funzionamento e per l'adeguato svolgimento dei compiti di vigilanza , nonché per le funzioni di segreteria da parte del personale , sulla base della previsione economica indicata nella Relazione annuale all'Amministratore Unico e secondo le procedure di budget adottate dall'Azienda con Decreto dell'Amministratore Unico.

Per il primo anno ( 2015) l'Organismo fa riferimento al budget indicato nel Decreto n. 28 del 24/2/15.

L'Organismo può avvalersi sotto la sua diretta responsabilità per lo svolgimento dei propri compiti della collaborazione di tutte le strutture dell'Azienda o di consulenti esterni , nei limiti previsti dal budget.

La nomina dei detti consulenti esterni avverrà su proposta dell'Organismo tramite provvedimento dell'Amministratore Unico.

Il Presidente dell'Organismo compie e autorizza gli atti necessari a far sì che l'azienda effettui le attività e sostenga le spese suindicate nei limiti delle risorse assegnate.

### **ART. 9 – Obblighi di riservatezza**

I componenti dell'Organismo , nonché il personale addetto alle funzioni di segreteria , sono tenuti alla riservatezza in relazione alle notizie e alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni , salvo che la comunicazione di tali notizie e informazioni sia necessaria per l'espletamento dell'incarico.

Le informazioni in possesso dell'OdV sono trattate in conformità alla legislazione vigente in materia e , in particolare , al Codice di protezione dei dati personali ( Dlgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i.).

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza comporta la decadenza dalla carica di membro dell'OdV.

### **ART. 10 – Modifiche al Regolamento e Rinvio**

Il presente Regolamento può essere modificato solo dall'OdV con il consenso della maggioranza dei suoi componenti e in tal caso deve essere nuovamente approvato dall'Amministratore Unico di ARTE.

Per quanto non espressamente previsto dal suddetto Regolamento si rimanda al Modello Organizzativo ed alla vigente normativa in materia .

La Spezia 30/03/2015